

**INCONTRO FORMATIVO CON I GIUDICI
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO ETRUSCO
Mercoledì 9 ottobre 2024**

INTRODUZIONE

Mi è stato chiesto di introdurre questo nostro incontro di aggiornamento presentando alcuni suggerimenti per redigere sentenze di nullità matrimoniali di “qualità”. L’incontro è necessitato dalle provocazioni fatte da Mons. Paolo Bianchi ai noi giudici, come del resto anche ad altri operatori del Tribunale, durante il nostro ultimo *dies annualis*.

Tra le varie questioni presentate, Mons. Bianchi, per ciò che concerne una buona interlocuzione tra il giudice e le parti, auspica che il primo sia in grado di consegnare al secondo una sentenza che sia comprensibile. Le parti in causa sono i primi destinatari della sentenza, ma non i soli. Infatti anche la “collettività ecclesiale” è destinataria delle stesse sentenze (cf. Bianchi 1, pag. 72). È auspicabile, infatti, una collaborazione stretta tra operatori dei tribunali ecclesiastici che trattano cause di nullità matrimoniali ed operatori della pastorale familiare, affinché i primi mettano a disposizione degli altri la loro lunga esperienza giudiziaria per prevenire le nullità matrimoniali nella fase di preparazione dei fidanzati al matrimonio. Le sentenze devono essere scritte in modo che si possa fare, con gli altri operatori pastorali, un discernimento pastorale (cf. Franceschi, pag. 65; Arroba Conde, pag. 9).

Tale interazione dovrebbe dare vita ad una sorta di fase *post-giudiziale* che segue a quella *giudiziale*. Il *Mitis Iudex* fa riferimento solo ad una fase *pre-giudiziale* precedente a quella *giudiziale*, tuttavia sarebbe auspicabile anche l’introduzione di una terza fase, in quanto il nostro lavoro ha un valore pubblico nella vita della Chiesa e non un’azione privata (cf. Vanzi, pagg. 82-83).

Le nostre sentenze non faranno giurisprudenza, tuttavia è anche vero che alcune sentenze dei Tribunali inferiori sono state e vengono pubblicate in alcune riviste giuridiche come *Ius ecclesiae*, *Quaderni di diritto ecclesiale*, *Monitor ecclesiasticus* oppure in alcune pubblicazioni dell’Associazione canonistica italiana.

Il tribunale interdiocesano calabro ha una rivista *online* dove vengono pubblicate annualmente le sentenze emesse, nonché relazioni tenutesi durante i corsi di aggiornamento o all’inaugurazione dell’anno giudiziario.

1. FORMAZIONE PERSONALE

Ciò richiede da parte nostra una formazione personale che non attinga solo dai ricordi acquisti durante i nostri studi presso le facoltà di diritto canonico. L’aggiornamento è richiesto dal nostro servizio pastorale qui in Tribunale per rispondere in verità a ciò che le parti chiedono al nostro *ministerium* di giudici, ovvero se davanti a Dio e alla Chiesa hanno celebrato un matrimonio valido o meno. La stessa riforma del *Mitis Iudex* ci ha richiesto di aggiornarci dal punto di vista del diritto processuale, sia per ciò che riguarda il nostro servizio qui nel Tribunale interdiocesano, nonché nei nostri Tribunali diocesani al fine di istruire correttamente il processo *brevior*. Afferma Montini, sempre con riferimento alla sentenza e al raggiungimento della certezza morale che: “[l]a *debita preparazione dei giudici e dei principali ministri dei tribunali ecclesiastici è elemento e mezzo rilevante per l’acquisizione della certezza morale necessaria a pronunciare, originante dalla «conscientia» del giudice (cf. can. 1608 § 3), che non può che essere una coscienza informata*” (Montini, pag. 45).

Anche Papa Francesco alla rota romana, nella sua prima allocuzione, richiamò all'importanza della formazione personale dei giudici. Ai giudici della rota così si espresse: *[1] secondo aspetto è quello giudiziario. Oltre ai requisiti di dottrina giuridica e teologica, nell'esercizio del suo ministero il giudice si caratterizza per la perizia nel diritto, l'obiettività di giudizio e l'equità, giudicando con imperturbabile e imparziale equidistanza. Inoltre nella sua attività è guidato dall'intento di tutelare la verità, nel rispetto della legge, senza tralasciare la delicatezza e umanità proprie del pastore di anime*".(Francesco 1)

"L'esito di questo cammino è la sentenza, frutto di un attento discernimento che conduce a un'autorevole parola di verità sul vissuto personale, mettendo quindi in luce i percorsi che da lì si possono aprire. La sentenza perciò dev'essere comprensibile per le persone coinvolte: solo così si porrà come momento di speciale rilevanza nel loro cammino umano e cristiano" (Francesco 2).

Papa Francesco in una delle sue ultime Allocuzioni invita a redigere una sentenza che sia comprensibile per le persone coinvolte.

Istruzione *Dignitas connubii*

Art. 254 – § 1. *La sentenza, senza eccedere in concisione o in prolissità, deve essere chiara nell'esposizione delle motivazioni sia in diritto che in fatto, ed essere fondata sugli atti e su quanto è stato dimostrato, in modo da far comprendere attraverso quale percorso logico i giudici siano giunti alla decisione, e in qual modo abbiano applicato la legge alle circostanze di fatto.*

§ 2. *L'esposizione poi dei fatti, per quanto è richiesto dalla natura della questione, deve essere svolta con prudenza e cautela, evitando qualsiasi offesa nei confronti delle parti, dei testi, dei giudici e degli altri addetti dei tribunali.*

2. LA SENTENZA. PREMESSE

L'Istruzione *Dignitas connubii* fornisce indicazioni generali che richiamano ad un equilibrio espositivo della sentenza. Il documento, da un parte, scongiura di redigere delle sentenze eccessivamente lunghe in diritto ed in fatto, contestualmente richiama anche ad evitare di pubblicare dei testi eccessivamente stringati.

Inoltre il documento richiama ad un resoconto oggettivo nell'esposizione dei fatti, evitando giudizi e offese a quanti sono coinvolti nel procedimento.

La sentenza deve essere chiara (*perspicua*) ed il giudice deve far emergere il suo ragionamento logico in tutte e tre le parti, evidenziando quelle che sono le prove e scremando dagli atti ciò che, pur raccolto, non interessa comunque alla sentenza. Ciò può essere realizzato senza passaggi verbosi e ridondanti, alieni da offese (cf. Bianchi, 3, pp. 83-83).

Come rendere comprensibile una sentenza?

Affinché emerga in sentenza il nostro ragionamento logico, si dovrà evitare di trascrivere semplici dati giuridici nella parte *in iure* e storici nella *fattispecie* e nella parte *in facto*. Il ragionamento del giudice, il suo percorso logico terrà conto comunque del dato giuridico e storico esposto, tuttavia, in modo argomentativo (logico) e non semplicemente informativo (compilativo), ovvero i dati giuridici e storici dovranno essere inseriti nel suo ragionamento, come se il giudice quasi narrasse, comunicasse con le parti, dando ragione della sua decisione.

Anche se è il Ponente o il Relatore a redigere materialmente una sentenza di per sé si tratta di una decisione collegiale, la quale ha il suo inizio nel *votum*. Le parti *in iure* ed *in facto* costituiscono il cuore della decisione e al Ponente è richiesto di articularle sulla base di quanto esposto dagli altri giudici nei propri voti (cf. GULLO, C. - GULLO, A., pag. 256). Ormai nel nostro tribunale vi è una prassi di omettere (di per sé *contra legem* cf. can. 1609 § 2), nei voti, la parte *in iure* e di limitare la propria esposizione alla valutazione delle prove, riportando nel proprio scritto alcuni passaggi che potrebbero essere utili al Ponente quando compilerà la parte *in facto*.

3. LE PARTI DELLA SENTENZA. LA FATTISPECIE

Fattispecie

Can. 1612 § 2 [La sentenza] deve quindi riferire brevemente la fattispecie con le conclusioni delle parti e la formulazione del dubbio.

Nella fattispecie si dovrà evitare di presentare in modo generico la vicenda sentimentale delle parti, limitandosi ad elencare dati anagrafici o date, nonché fatti storici sradicati dal merito della causa di nullità e del capo invocato. Se dalla lettura della fattispecie non emergesse il capo di nullità, la vicenda potrebbe essere compresa anche per altri capi di nullità. La fattispecie va scritta evidenziando sinteticamente solo quei dati che sono strettamente attinenti ai dubbi concordati e coerenti con il dispositivo della sentenza (cf. Vanzetto, pagg. 149-150).

Si dovranno inoltre evitare delle formule stereotipate, appunto adattabili ad ogni vicenda, bensì riportare una sintetica esposizione delle vicende preconiugali e coniugali. La fattispecie non dovrà essere inoltre un semplice riassunto del libello, in quanto ciò non terrebbe conto delle dichiarazioni delle parti, le quali per altro potrebbero aver emendato o smentito quanto lì scritto.

La fattispecie dovrà essere comunque orientata al dispositivo della sentenza e pertanto ci deve essere già traccia, una sorta di preludio, nel racconto dei fatti, del capo di nullità invocato non tante nella sua formulazione giuridica, bensì nel modo di esporre le vicende. Dovrà essere chiaro, nella fattispecie, a cosa il Tribunale è chiamato ad occuparsi. Ad esempio si potrà accennare che poiché dalla vita coniugale non sono nati figli oppure le parti avevano diversi programmi in ordine all'accoglienza della prole, i giudici sono ora investiti del quesito di valutare se le parti o una di esse abbiano escluso la prole oppure poiché nella vita coniugale emersero diverse fragilità psicologiche di uno o di entrambi i coniugi, i giudici dovranno valutare se tale fragilità davvero integri le fattispecie giuridiche dell'incapacità (cf. Bianchi, 4, pag. 28).

Svolgimento del processo

Il modello che noi utilizziamo è prestampato. Tuttavia nella narrazione del processo dovremmo fare accenno ai richiami non ordinari dell'istruttoria, ovvero se vi sia stato qualcosa di particolare.

- Il ricorso ad una rogatoria e per quale motivo sia stata concessa;
- Le parti o un teste che sono state nuovamente ascoltati su un punto nodale;

- La *recognitio* della perizia, oppure la richiesta di una super perizia. Le perizie di parte;
- Eventuali azioni processuali che possono essere meritevoli di citazione in sentenza in quanto hanno creato qualche frizione con i Patroni o il difensore del vincolo, ad esempio il respingimento di una prova o la sua ammissione;
- Cambiamento dei giudici, difensore del vincolo, avvocati. Cause incidentali.

Gli autori riferiscono che sarebbe opportuno mettere, al termine dello svolgimento del processo, le posizioni delle parti, della parte pubblica e dei vari patroni, ovvero se si siano opposti o se chiedano una risposta affermativa o negativa per i patroni e le parti, oppure per il DV se si rimette alla decisione del tribunale o se richiede una risposta negativa al dubbio formulato. Ciò per far emerge fra quali opinioni delle varie parti in causa il giudice dovrà orientarsi (cf. Vanzetto, pag. 150; Bianchi, 3, pag. 81).

4. LE PARTI DELLA SENTENZA. LA PARTE IN DIRITTO

Ragioni in diritto can. 1612 § 3 ... premesse le ragioni sulla quali si regge

Se tutta la sentenza verte sul suo aspetto motivazionale, nella parte in diritto si devono riportare i punti normativi che fondano la stessa decisione. Il suo scopo è quindi ancora logico argomentativo e non dottrinale.

Le motivazioni in diritto hanno lo scopo di affermare su quali principi di diritto divino naturale e su quale disposto di legge si regge il dispositivo. Questa parte si compone:
– di un riferimento al diritto sostantivo, cioè alla norma e ai principi richiamati dal magistero e a quelli giurisprudenziali applicabili al caso concreto;
– di un riferimento ai mezzi di prova, indicando quali sono richiesti per il caso in esame e come vadano valutati. Ciò va riportato in modo essenziale e chiaro senza dover riportare necessariamente, in ciò che concerne la parte giuridica della sentenza, un trattazione onnicomprensiva del capo di nullità, bensì solo ciò che è pertinente al caso concreto (cf. Vanzetto, pag. 151).

Parti *in iure* copia incolla senza essere aggiornate periodicamente, riportando manuali o testi datati, nonché citazioni di sentenze rotali superate, non rendono la sentenza di qualità. Ciò non significa che una sentenza di qualità non possa avere dei passaggi ricorrenti, soprattutto per quei capi di nullità sui quali ormai la riflessione dottrinale e la giurisprudenza rotale hanno raggiunto ormai unanimità, bensì ogni sentenza dovrà concentrarsi sul singolo caso rispondendo ai vari problemi che la causa può suscitare, soprattutto quando nell'istruttoria ci sono passaggi non ordinari (cf. Bianchi, 4, pag. 29). Per raggiungere questo è necessario un costante aggiornamento sulle sentenze della rota romana, nonché lo studio della dottrina e su come oggi la norma venga applicata ai casi concreti.

I capi di nullità ancora oggetto di vivace riflessione dottrinale sono il can. 1095 n. 2 per ciò che riguarda l'applicazione ai casi concreti, ovvero le anomalie o i disturbi. Per gli aspetti sostanziali del capo di nullità ormai la giurisprudenza è unanime nell'evidenziare che i tre elementi che appartengono alla *discretio iudicii* sono una retta capacità conoscitiva di ciò che è il matrimonio, un'adeguata capacità critica (giudizio pratico), cioè valutare e soppesare i pro ed i contro di questa decisione concreta; la libera decisione della volontà come elemento necessario che interessa tutto il processo della *discretio*.

L'esclusione della prole per ciò che concerne la simulazione condizionata.

Per quanto riguarda l'esclusione della sacramentalità del matrimonio, pur non essendo un capo di nullità frequente, neanche per la rota romana, mi sembra che ancora si discuta sull'autonomia della fattispecie o se sia una pura e semplice simulazione totale. Le ultime sentenze pubblicate sembrerebbero propendere per una simulazione totale, in quanto la sacramentalità non è né elemento, né una proprietà essenziale del matrimonio, bensì lo stesso matrimonio.

Un punto importante sul quale dover riflettere sono le eccessive citazioni in latino delle sentenze rotali o dei canoni del codice che si trovano nella parte *in iure*. Ciò impedisce di instaurare con le parti dialogicità, nonché aiutare a far comprendere quali motivazioni giuridiche sostengano il disposto della sentenza. È opportuno che i passaggi delle sentenze rotali, se si ritiene strettamente necessario riportarli, siano sintetizzati o tradotti se si vuole riportarli per intero (cf. Bianchi, 4, pag. 30; Vanzetto, pag. 151).

Per quanto riguarda i casi concreti, nella parte *in iure* si dovrà argomentare, per ciò che attiene al can 1095, sull'anomalia o il disturbo di cui la parte è affetta, facendo cenno alla giurisprudenza rotale e alla dottrina.

Si dovrà inoltre fare cenno sugli obblighi coniugali che non sono stati assunti o i diritti o doveri che non sono stati valutati.

Nella parte *iure* non dovranno essere tralasciati alcuni aspetti non sempre ordinari di un'istruttoria dando motivazioni in diritto della decisione, ad esempio:

- quando il simulante o l'incapace è assente in giudizio;
- le dichiarazioni delle parti non sono contraddette dall'insieme dell'istruttoria;
- si è in presenza di un solo testimone o di nessun testimone;
- si è deciso di non ricorrere alla perizia d'ufficio;
- ci si è discostati dall'operato del perito d'ufficio.

Sono aspetti che necessitano di un supporto normativo al fine di evidenziare che non si opera, come giudici, in modo arbitrario, bensì secondo un preciso dettato normativo (cf. Di Bernardo, pag. 449).

5. LE PARTI DELLA SENTENZA. LA PARTE IN FATTO

Ragioni in fatto: «Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato» (can. 1608 § 2)

Le ragioni in fatto che il giudice deve scrivere nella sentenza, ripercorrendo l'iter logico che i giudici hanno compiuto per arrivare con certezza morale ad esprimere la loro decisione, devono essere una lettura critica degli atti, letti criticamente nella prospettiva dei capi di nullità concordati. Spesso possiamo correre il rischio di riportare ampi stralci delle dichiarazioni delle parti e delle deposizioni dei testimoni, privilegiando più la dimensione espositiva del racconto dei fatti a quella argomentativa. I dati che vengono esaminati dal giudice devono essere tra di loro discussi criticamente, nonché confrontati in uno sviluppo razionale (cf. Vanzetto, pag. 152).

Nella parte in fatto, per quanto riguarda le indicazioni per redigere un buon testo, possiamo ancora rifarci a ciò che si è già detto nella parte *in iure*. Prima abbiamo già richiamato a privilegiare lo stile argomentativo, anziché espositivo dei fatti, ovvero una lettura critica di essi applicata al capo di nullità.

Inoltre può essere utile, per scrivere questa parte, seguire i classici schemi probatori dei singoli capi di nullità.

Per esempio:

- *coactio et aversio* per la costrizione;
- prova diretta e prova indiretta-logica per le esclusioni;
- *criterium aestimationis et reactionis* nonché il dubbio per la condizione;
- la verifica del criterio soggettivo-clinico e del criterio oggettivo-normativo per l'incapacità psichica e così via (cf. Bianchi, 3, pag. 84).

Il punto di partenza è la dichiarazione delle parti in causa, la loro coerenza interna e attendibilità, la loro convergenza o divergenza di quanto riferito. Quando le dichiarazioni delle parti in causa divergono, il giudice deve dire per quale motivo ritiene attendibile una parte piuttosto che un'altra o perché, nonostante le divergenze, riscontra che sul punto di causa comunque i racconti convergono. Tuttavia è bene sempre precisare che non dobbiamo mai affermare che una parte sia credibile e l'altra no, bensì la versione di una parte è meno credibile oggettivamente dell'altra a ciò va sempre ricordato che il linguaggio utilizzato deve essere sempre rispettoso verso tutte le parti (cf. DC art. 254 § 2; Bianchi, 4, pag. 32-33; Vanzetto, pag. 152).

Non sempre è opportuno riportare lunghe citazioni, in quanto potrebbero essere rischiose, soprattutto quando le parti sono tra di loro in opposizione. Sarebbe meglio sintetizzare ciò che le parti ed i testi dicono riportando poi la citazione degli atti. Nel nostro Tribunale qualche anno fa furono date alcune indicazioni sul modo di citare i testimoni, ad esempio di nominarli, bensì di citarli solo con il termine "testimone".

Si dovranno inoltre valutare le deposizioni dei testimoni, valutare i documenti presentati e le perizie richieste.

Per quanto riguarda le perizie, nella sentenza si dovrà affermare se le conclusioni del perito si accolgono o meno e se il lavoro peritale è coerente con gli atti raccolti. Anche su questo punto circolavano nel nostro Tribunale alcune indicazioni prudenziali su come citare la perizia, ovvero di limitarsi a riportare l'anomalia o il disturbo, applicandolo brevemente al capo di nullità invocato.

È doveroso sempre rispondere alla parte che si oppone dando chiare motivazioni alla decisione presa e allo stesso tempo bisogna rispondere ai dubbi espressi dal Difensore del Vincolo. Laddove la parte in fatto sia stata prevalentemente argomentativa il giudice può ritenere di aver adempiuto al suo *munus*. Diversamente dovrà dare risposta alle parti private e pubbliche delle loro richieste conclusive. Credo che nella parte in fatto, non sarebbe male, almeno richiamare alla fine, ciò che richiede l'avvocato o gli avvocati, ovvero se una risposta affermativa o negativa, se non lo si è già fatto nella fattispecie.

Bianchi suggerisce al Ponente di preparare in sede di *votum* un'ampia trattazione che costituisca già una parte in fatto ad uno stadio avanzato del lavoro (cf. Bianchi, 3, pag. 85). Il suggerimento è dato affinché la sentenza, come vedremo al punto successivo, sia depositata nei tempi previsti.

6. DEPOSITO E PUBBLICAZIONE (can. 1610, § 2 e 3; DC art. 249)

Can. 1610 §2. Nel tribunale collegiale è il ponente o relatore a scrivere la sentenza, desumendo le motivazioni da quelle adottate dai singoli giudici durante la discussione, a meno che i giudici a maggioranza non abbiano stabilito le motivazioni da preferirsi; la sentenza infine dovrà essere sottoposta alla approvazione dei singoli giudici.

§3. *La sentenza deve essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui la causa fu decisa, a meno che, nel tribunale collegiale, i giudici per una grave ragione non abbiano stabilito un tempo più lungo.*

Da queste affermazioni ritengo che non sia opportuno depositare la sentenza il giorno stesso del voto. Mi sembra che tale modalità non tenga più di tanto conto della discussione del *votum* e degli apporti degli altri giudici. La discussione del *votum* e la rilettura dei singoli voti deve essere metabolizzata dal Ponente, soprattutto se non vi è stata unanimità. Va bene la celerità del deposito della sentenza, tuttavia, posso anche sbagliarmi, depositare il giorno stesso del voto non permette al Ponente di tenere conto del disposto del can. 1610 § 2.

La sentenza deve essere pubblicata entro un mese, quindi il deposito dovrebbe avvenire prima. Se il caso necessita di più tempo, ciò dovrebbe essere stabilito dal collegio. Non mi sembra che la prassi in uso dal nostro Tribunale segua le norme canoniche.

Spesso le sentenze sono depositate dopo diversi mesi, d'altronde la maggior parte di noi fa altre cose. Tuttavia ciò è contro le raccomandazioni normative, in quanto le parti hanno diritto ad un processo celere e ad avere una sentenza pubblicata per esperire azioni giudiziarie o una sentenza esecutiva per altre azioni.

BIBLIOGRAFIA

FRANCESCO, *Allocuzione alla rota romana*, 24 gennaio 2014.

FRANCESCO, *Allocuzione alla rota romana*, 27 gennaio 2022.

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione *Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005,

ARROBA CONDE, M.J., *La vicinanza e la pastorale giudiziale. Apertura anno giudiziale 2018 Tribunale ecclesiastico salernitano*, relazione non pubblicata reperibile online, 9.

BIANCHI, P., «L'interlocuzione processuale; Istruttori, parti e patroni», in *Le dinamiche processuali nella fase istruttoria del giudizio canonico*, Città del Vaticano 2024, 72-73.

BIANCHI, P., «Per una fruttuosa interazione fra Istruttore, Patrono, parti, testi e Periti: suggerimenti dall'esperienza», *relazione non pubblicata al dies annualis Tribunale Etrusco*, 12.

BIANCHI, P., «Devono durare anni le cause di nullità matrimoniale? Suggerimenti e proposte per un processo più celere. II. L'estensione della sentenza», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008), 79-92.

BIANCHI, P., «La qualità della sentenza di nullità matrimonio», in *Ius et matrimoniu IV*, Roma 2023, 23-37.

DI BERNARDO, E., «Il valore formativo della motivazione della Sentenza», *Apollinaris* 90 (2017), 441-461.

GULLO, C. – GULLO, A., *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, Città del Vaticano 2005, 251-262.

MONTINI, G., «Esigenze vecchie e nuove di formazione del personale dei Tribunali ecclesiastici», *Educatio catholica* 2/3-4 (2016), 45

FRANCESCHI, H., «La preparazione della causa di nullità nel contesto della pastorale familiare unitaria. La necessità di superare un'impropria dicotomia tra diritto e pastorale», in *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Milano 2018, 65.

**INCONTRO FORMATIVO CON I GIUDICI
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO ETRUSCO**

VANZETTO, T., «Alcuni criteri e suggerimenti per la stesura della sentenza del giudice nella decisione di una causa di nullità matrimoniale», *Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014),143-157.

VANZI, A., «Cause di nullità matrimoniale e preparazione al matrimonio: è possibile istituire una fase post-giudiziale come risorsa per la pastorale matrimoniale?», in *È naturale sposarsi? Una sfida ecologica*, Livorno 2022, 78-83.

*Don Alberto Vanzi
Livorno*